

ESTRATTO CODICE CIVILE ARTT 601 - 623

CAPO IV Della forma dei testamenti

SEZIONE I Dei testamenti ordinari

Art. 601 Forme

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 602 Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).

Art. 603 Testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge

notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Art. 604 Testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Art. 605 Formalità del testamento segreto

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma

Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

SEZIONE II Dei testamenti speciali

Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Art. 610 Termine di efficacia

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

Art. 611 Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612 Forme

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 613 Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Art. 614 Verbale di consegna

L' autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l' altro all' archivio notarile del luogo del domicilio o dell' ultima residenza del testatore.

Art. 615 Termine di efficacia

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888).

Art. 617 Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell' archivio notarile del luogo del domicilio o dell' ultima residenza del testatore (43).

Art. 618 Casi e termini d'efficacia

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acuartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 619 Nullità

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606 (590).

SEZIONE III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente).

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la

pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (685).

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. 3, 7).

Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l' autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l' apertura e la pubblicazione.

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell' art. 620.

Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del testamento pubblico (att. 55).

Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l' esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).

ESTRATTI DI TESTAMENTI DI PERSONE FAMOSE

CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR

Cavour era convinto che la proprietà privata pur sacra e intangibile andasse mitigata da una carità legale ossia dalla tassazione delle rendite dei ricchi per aiutare i poveri.

Lasciò parte dei suoi averi alla città per la costruzione di un asilo. Già nel 1851 in un discorso al Senato parla dei benefici degli asili e dunque ne favorì le istituzioni e la diffusione.

Altra parte della sua eredità andrà ai suoi collaboratori: il segretario, il mastro ,il cameriere.

Le prove di generosità fanno eco a quello che Cavour scrisse nel suo diario: “In tutte le relazioni della vita, in tutti i paesi del mondo bisogna vivere con gli oppressi: metà dei sentimenti e delle idee mancano a coloro che sono ricchi e potenti”.

Desiderando io sottoscritto Conte Camillo di Cavour dare regolar forma alle mie disposizioni testamentarie col presente mentre mi rimetto per le preci in mio suffragio e per gli onori funebri al discernimento del mio Erede, prescrivo ciò che segue:

1° Lego all’amatissimo mio germano Marchese Gustavo i libri tutti componenti la mia biblioteca.

2° Lascio alla di lui figlia affezionata mia nipote Machesa Giuseppina moglie del Marchese Carlo Alfieri di Sostegno i seguenti oggetti cioè il vaso statomi donato da S.M. l’Imperatore de’ Francesi all’epoca del Congresso di Parigi, tutte le Croci e Decorazioni sia estere che nazionali che io posseggo ed il mio busto del chiarissimo scultore Vela.

3° Lego al mio segretario sig. Martino Tosco una pensione vitalizia d’annue lire milleduecento pagabile a semestri anticipati;

4° Lascio al nostro mastro di casa che porta lo stesso nome Martino Tosco, una pensione vitalizia d’annue lire mille pagabile anche a semestri come sopra.

5° Venendo il medesimo a mancare prima di sua moglie, la metà di tale pensione sarà continuata a favore di essa Teresa Tosco legandole così in tale caso e per tale evento anche per tutto il restante di lei vivere annue lire cinquecento;

6° Al mio cameriere Vedel lascio una pensione simile di annue lire trecento e l’intero mio guardaroba con tutti li abiti e lingerie di mia persona se sarà ancora al servizio mio o de’ miei all’epoca della mia morte e non altrimenti;

7° Lascio a questa città mia patria le somma di lire cinquantamille acciò colla medesima si eriga siccome ne prego l’amministrazione, una nuova sala d’asilo infantile ne’ quartiere di Portanuova. La quale somma intendo le sia dal mio erede pagata fra due anni senza interessi pendente tal mora;

8° Lego al signor Giacinto Corio l’intiero servizio da tavola che trovasi ora nella abitazione di Leri

9° Chiamo infine ed istituisco per mio erede e legatario universale il carissimo mio nipote Armando Benso di Cavour.

10° annullo espressamente ogni precedente mia disposizione e mi riservo di far note.
11° Dispenso tutti i legatari dall'obbligo del pagamento di diritti di successione per legatari i quali saranno così a carico del mio Erede.
Torino 8 .11.1857
Tale è la mia precisa volontà
Camillo di Cavour.

Trattasi di testamento segreto depositato presso il notaio Giuseppe Dunano di Torino in data 8 novembre 1857 e pubblicato dallo stesso notaio con atto ricevuto alle ore sedici del 6 giugno 1861 stesso giorno della morte di Cavour avvenuta alle ore sette. L'atto è privo di numero di repertorio e di raccolta.

*Archivio di Stato di Torino
Piazza Castello 209
10124 Torino*

Archivio di Stato di Torino - Notai di Torino, secondo versamento, notaio Turvano Giuseppe, registro n. 7530, atto 8 novembre 1857 cc. 150-153

GIUSEPPE GARIBALDI

Famosissimo, fu un ottimo gestore della sua popolarità: in Inghilterra furono prodotti i biscotti Garibaldi, e la pubblicità legata alla sua immagine toccò altri beni quali tonno, cerini e lucido da scarpe. Ebbe tre mogli: Anita, Giuseppina Raimondi e Francesca Armosino dalle quali nacquero numerosi figli: quattro da Anita (Domenico Menotti, Rosa detta Rosita, Teresa detta Teresita, Ricciotti), uno dalla domestica Battistina Ravello (Anita) e tre da Francesca Armosino (Clelia, Rosita, Manlio). Morì a Caprera il 2 giugno 1882.

“(...) Il mio cadavere sarà cremato con legna di Caprera nel sito da me indicato con asta di ferro ed un pizzigo di cenere; sarà chiuso in urna di granito e collocata nella tomba delle mie bambine sotto l'agaccio ivi esistente –

La mia salma vestirà camicia rossa – La testa, nel feretro, o lettino di ferro – appoggiato al muro, verso tramontana – con volto scoperto – i piedi all'asta-

I piedi del feretro o lettino assicurati con catenetta di ferro, siccome la testa –

Al Sindaco né a chiunque si parteciperà la mia morte senonchè finita la cremazione –

*Archivio Notarile di MILANO
Via Carlo Freguglia 3
20122 Milano*

I - Atto di deposito dell'ultimo testamento olografo del Generale Garibaldi, ricevuto da Gaetano Cattaneo fu Francesco, notaio in Codogno, il 25 ottobre 1882, rep. 4643/2273, registrato a Codogno il 28 ottobre 1882 al n. 379, pag. 64, vol. 18,

LUIGI PIRANDELLO

Tormentato da una situazione familiare difficile e dolorosa a causa delle condizioni di salute della moglie, colpita da una grave malattia mentale, divise la sua esistenza tra le cure familiari, l'insegnamento e l'attività artistica.

*Morì nel 1936 per una polmonite contratta mentre negli stabilimenti di Cinecittà assisteva alle riprese della seconda versione cinematografica del suo romanzo più famoso, *Il fu Mattia Pascal*.*

Mie ultime volontà da rispettare

I . Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunci né partecipazioni.

II . Morto, non mi si vesta. Mi s'avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso.

III . Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m'accompagni, né parenti né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta.

IV . Bruciatemi. E il mio corpo, appena arso, sia lasciato disperdere, perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra della campagna di Grigenti, dove nacqui.

Luigi Pirandello

Casa/Museo di Pirandello

Località Villaseta - Contrada Caos, SS 115

92100 Agrigento

Testamento autografo (inchiostro nero). Cart.; sec. XX Titolo "Mie ultime volontà da rispettare"

Biblioteca-Museo "Luigi Pirandello, Agrigento" AESP I Lotto, Racc. Inv. n. 4434

GIUSEPPE ZANARDELLI

*Avviò una riforma del sistema giudiziario e fece approvare il **primo codice penale** dell'Italia unita, considerato tra i più liberali e progrediti tra quelli vigenti all'epoca (abolizione della pena di morte). "Le leggi devono essere scritte in modo che anche gli uomini di scarsa cultura possano intenderne il significato; e ciò deve dirsi specialmente di un codice penale, il quale concerne un grandissimo numero di cittadini anche nelle classi popolari, ai quali deve essere dato modo di sapere, senza bisogno di interpreti, ciò che dal codice è vietato"*

"Voglio che dalla mia sostanza si prelevi una somma colla quale acquistare nel cimitero di Brescia un'arca in cui comporre le salme di tutte le persone di mia famiglia, ed un'altra somma colla quale nell'arca stessa far eseguire dal mio amico Ximenes Ettore un monumento a mio padre e mia madre: nel formarlo l'insigne scultore precisi che essi fecero una vita tutta di sacrifici e di privazioni pur di dare educazione ed un tenue retaggio ai figli che allevarono in numero di undici".

Archivio Notarile di BRESCIA

Via Montebello n.2/B

25126 Brescia

Testamento olografo allegato al verbale repertorio n. 497/324 del 29 dicembre 1903 del Notaio Manfredo Baronchelli

GIUSEPPE VERDI

Il Maestro lasciò istruzioni per i suoi funerali: si sarebbero dovuti svolgere all'alba, o al tramonto, senza sfarzo né musica. Volle esequie semplici, come semplice era sempre stata la sua vita. Le ultime volontà del compositore vennero rispettate, ma non meno di centomila persone seguirono in silenzio il feretro. Nei giorni che

precedettero la morte di Verdi, via Manzoni e le strade circostanti vennero cosparse di paglia affinché lo scalpito dei cavalli e il rumore delle carrozze non ne disturbassero il riposo.

*Quando poi la sua salma e quella di Giuseppina furono traslate dal cimitero Monumentale alla cripta della casa di riposo ebbe esequie solenni: un coro diretto da Arturo Toscanini intonò *Va' pensiero sull'ali dorate*.*

“Esprimo il vivo desiderio di essere sepolto in Milano con mia moglie nell’Oratorio che verrà Costrutto nella Casa di Riposo dei Musicisti da me fondata

Qualora non venisse assecondato il desiderio da me espresso dispongo acciocchè abbia ad erigere un monumento sull’area da me acquistata nel Cimitero monumentale di Milano

Ordino che i miei funerali siano modestissimi e siano fatti allo spuntar del giorno o all’Ave Maria di sera senza canti e suoni.

Non voglio nessuna partecipazione della mia morte colle solite formule

Si distribuiranno ai poveri del villaggio di Sant’Agata lire mille nel giorno dopo la mia morte”

Archivio Notarile di PARMA

Piazza Ghiaia 9

43100 PARMA

Testamento olografo del Maestro Giuseppe Verdi, datato 14 maggio 1900, allegato al verbale di deposito e pubblicazione a rogito notaio Angiolo Carrara del 27.01.1901 n. di repertorio 2.613.

ENRICO DE NICOLA

Nonostante la sua volontà, espressa esplicitamente nel testamento, di non voler essere commemorato, portano il nome di Enrico De Nicola numerose strade, piazze e istituzioni pubbliche in tutta Italia. A Napoli un busto che lo ritrae si trova a Castel Capuano e gli è stata intitolata la piazza antistante il tribunale, mentre a Roma il viale che costeggia Piazza dei Cinquecento.

Parte finale del Testamento: “Desidero di non essere commemorato in nessun tempo, in nessun luogo, per nessuna ragione, in nessuna occasione.

Chiudo la mia vita onesta di lavoro e di studio, con la più assoluta serenità di coscienza, col pensiero rivolto a mia madre e con i più ardenti voti per il mio amato e martoriato Paese”.

*Archivio Notarile di NAPOLI
Via Cintia 28 - Parco S. Paolo
80126 NAPOLI*

Testamento olografo di Enrico DE NICOLA allegato al verbale di pubblicazione 9 novembre 1959 per notaio Emanuele Casale

LINA CAVALIERI

Prima soubrette di Cafè-Concerto, poi soprano e attrice cinematografica, al culmine della popolarità si trasformò in cantante lirica debuttando ne La Bohème di Puccini. Le folle dei teatri e le penne dei giornalisti unanimi le attribuirono la definizione di **"donna più bella del mondo"**. Gabriele D'Annunzio, dedicandole una copia de *Il Piacere* la definisce **"la massima testimonianza di Venere in terra"**.

Quattro matrimoni, quattro divorzi, il suo carnet annovera un principe, un tenore, un pilota ed anche un famoso industriale follemente innamorato oltre che altri amori con noti cantanti dell'epoca.

Nel 1920 l'addio alle scene: “mi ritiro dall'arte senza chiasso dopo una carriera forse troppo clamorosa”.

Nella sua vita movimentata è difficile distinguere la verità dalle leggende che , in parte, lei stessa favorì e fece circolare per mantenere viva la fama. Poi, al contrario della sua vita glamour e fastosa volle un funerale semplice e scrisse:

”Desidero essere sepolta in Roma presso i miei adorati genitori ed intendo che i miei funerali siano semplicissimi e improntati a quella sincerità che esula sempre dalle cerimonie fastose”.

PAPA PAOLO VI

L'ultimo periodo della sua vita, reso difficile da una salute malferma, fu poi rattristato profondamente dal rapimento e poi uccisione del suo amico fraterno Aldo

Moro conosciuto negli anni in cui era assistente ecclesiastico della FUCI, che fu per Aldo Moro un luogo decisivo per la formazione cristiana e politica.

Nei drammatici giorni del sequestro, Paolo VI intervenne con un accalorato appello e volle celebrare le esequie di Aldo Moro. Quella fu l'ultima volta che apparve in pubblico. Morì il 6 agosto 1978.

“In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

1. Fisso lo sguardo verso il mistero della morte, e di ciò che la segue, nel lume di Cristo, che solo la rischiarava; e perciò con umile e serena fiducia. Avverto la verità, che per me si è sempre riflessa sulla vita presente da questo mistero, e benedico il vincitore della morte per averne fugate le tenebre e svelata la luce (...)

GIORGIO AMBROSOLI

Ambrosoli fu oggetto di pressioni e di tentativi di corruzione. Non cedette, pur sapendo di correre notevolissimi rischi. “Qualunque cosa succeda” scriveva nel [1975](#) in una lettera alla moglie in cui scrisse il suo testamento spirituale, “tu sai cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo (...)

La sera dell'[11 luglio](#) 1979 Ambrosoli fu assassinato da un sicario arrivato dagli [Stati Uniti](#).

“Qualunque cosa succeda, comunque tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo.


Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiamo coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia nel senso trascendente che io ho, verso il paese, si chiami Italia o si chiami Europa.

Riuscirai benissimo ne sono certo perché sei molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Francesca dovrà essere più forte, più dura, più pronta ma è una dolcissima bambina e crescerà benone. Filippo - che mi è carissimo perché forse è quello con il carattere più difficile e simile al mio, dovrà essere più morbido, meno freddo ma sono certo che diventerà un ottimo ragazzo e andrà benone nella scuola e nella vita. Umberto non darà problemi: ha un carattere tale ed è così sveglio che non potrà che crescere bene. Sarà per te una vita dura ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere costi quello che costi.

Giorgio

Copia

Originale conservato da Umberto Ambrosoli, suo figlio.

 STUDIO NOTAIO PERUGIA	ALLEGATO SER. N.
Repertorio n.ro degli Atti di Ultima Volontà	
TESTAMENTO PUBBLICO	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaotto, il giorno diciotto settembre, in Perugia, nel mio studio in	
18 settembre 2008	
Avanti a me dottor Filippo Duranti, notaio in Perugia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia ed assistito dalle testimoni: Susanna Corvino, nata a Perugia il 10 maggio 1972, residente a Perugia, via di Cesareo II, e Vincenza Sella, nata a Umbertide l'8 giugno 1973, ivi residente in loc. Sottocampo di Perugia, è presente il signor:	
Susanna DURANTI, nato a Perugia il 26 aprile 1923, residente a Perugia, strada di Santa Maria Nuova.	
Detto signor comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, volendo disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mi richiede di ricevere il di lui testamento pubblico, ed a tal fine mi dichiara, presenti le testimoni, le sue volontà che vengono ridotte per iscritto a mia cura nel modo seguente:	
*Revoco ogni mio precedente testamento.	
Nomino mia erede universale la FIRC - Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con sede in Via Corridoni, 7 - 20122 Milano.	
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente testamento, da me	
- 1 -	

letto, presenti le testimoni, al comparente che, sulla mia richiesta dichiara di approvarlo pienamente, riconoscendolo corrispondente alla sua volontà. Consta di un foglio scritto da me notaio in parte con mezzi meccanici ed in parte di mia mano su un'intera facciata e fin qui della seconda, dove viene sottoscritto quando sono le ore *diciannove e quindici*

[Faded handwritten text]

COPIA CONSERVATA IN UNO DEI RUCCHI DEL NOTTORE DURANTE,
NOTAIO
ANDREA
DEL PERU' ... PROVVEDIMENTO
... DI PERUGIA IN DATA 15.04.2009
PERUGIA 15 APR 2009

TESTAMENTO OLOGRAFO

Io sottoscritto Tizio, nato a _____ il _____ e residente a _____ – Codice Fiscale _____ con il presente testamento scritto di mio pugno, che costituisce atto di mia ultima volontà, nel pieno possesso delle mie capacità fisiche e mentali, così dispongo. Nomino eredi universali mia moglie ed i miei figli. Attribuisco a mio figlio maschio, oltre alla quota di legittima a lui spettante per legge, anche la quota disponibile, disponendo che tale quota sia soddisfatta con attribuzione delle quote societarie per un valore corrispondente Lascio gli ulteriori miei beni in proprietà indivisa ai miei eredi disponendo che la donazione effettuata alla figlia del 79 sia imputata alla sua quota di legittima. In fede Luogo e data Firma